Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento

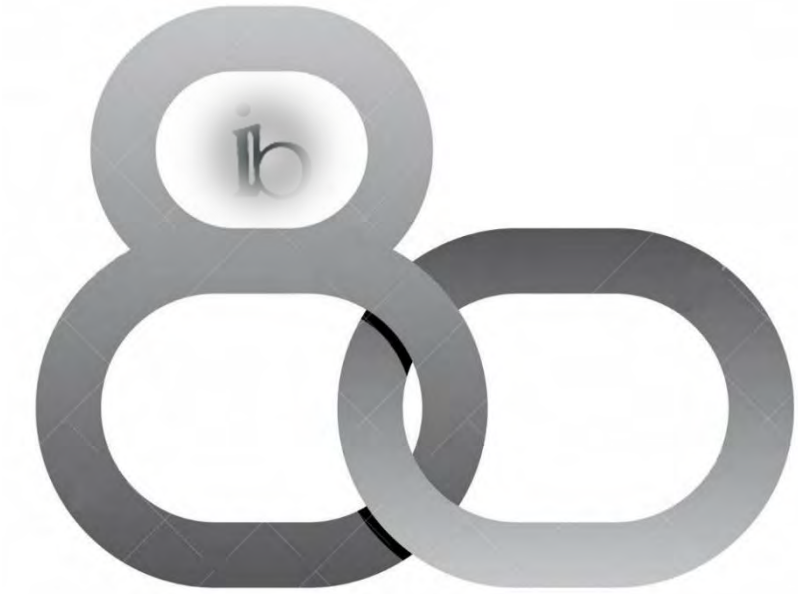

ANNIVERSARIO

COSTITUZIONE ORDINE INGEGNERI di BENEVENTO

15 giugno 19**44**

NOTIZIARIO

Indice

PREMESSA 4

1 ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI 5

1 1. La Costituzione dell'ORDINE degli INGEGNERI di BENEVENT0 6

2 IL C.N.I. 7

2.1 FONDAZIONE CNI 7

2.2 CERTING 8

3 L'ORDINE E I SUOI ORGANI 10

3.1 Le funzioni dell'ORDINE, le Figure e l'Assemblea degli iscritti 12

4. IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 14

4.1 Conflitto di interesse 16

4.2 Segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico 16

4.3 Procedimento disciplinare parallelo a quello penale 16

4.4 Azione disciplinare 16

5 ALBO PROFESSIONALE 23

6 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 38

6.1 DEONTOLOGIA Professionale: ETICA e RESPONSABILITÀ 38

6.2 ASSICURAZIONE e TUTELA LEGALE 39

6.3 LA RESPONSABILITA' SOLIDALE e LA TUTELA LEGALE 40

6.4 INCARICHI E I COMPENSI 41

6.5 OBBLIGO della Posta Elettronica Certificata, Regimi Fiscali e Polizza Professionale 42

7 SISTEMA DI PREVIDENZA 43

7.1 Il Sistema Contributivo: Ingegneri Dipendenti 43

7.2 Il Sistema Contributivo: Ingegneri Liberi Professionisti 44

8 FORMAZIONE 49

9 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) 50

10 CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 56

11 LE VARIE FIGURE PROFESSIONALI 68

11.1 COME TUTELARSI 71

11.2 ABILITA' 72

12 CONTROLLO DELLE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI 73

13 UNO SGUARDO ALLE ALTRE PROFESSIONI TECNICHE 75

IL GEOMETRA 75

Geometra LAUREATO: laurea obbligatoria per esercitare la professione 77

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI del Dottore AGRONOMO 78

14 COMPATIBILITÀ e INCOMPATIBILITÀ di LEGGE nell'ESERCIZIO della PROFESSIONE di INGEGNERE 81
15 LA PRESTAZIONE OCCASIONALE 95
16 IL CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI 96
17 SINDACATI 98
18 CONCLUSIONI 99

PREMESSA

Stiamo vivendo un'intensa stagione che coinvolge attivamente la vita ordinistica degli ingegneri.

L'organizzazione del sistema è profondamente cambiata.

È stato rifondato il sistema deontologico con l'introduzione del Consiglio di Disciplina con la loro terzietà di controllo e di giudizio rispetto al Consiglio dell'Ordine.

Sono stati introdotti limiti di mandato negli organismi rappresentativi al fine di garantire un democratico avvicendamento.

Lo scenario è mutato significativamente per l'iscritto.

Sono stati introdotti principi prescrittivi sulla trasparenza dei rapporti contrattuali con la committenza e sugli impegni assicurativi relativi alla responsabilità professionale.

L'attivazione della formazione continua ha offerto uno strumento e un'opportunità di crescita e di qualificazione ma ha anche rappresentato una sfida importante per gli Ordini.

In questo Notiziario abbiamo voluto presentare un flash, qualche pillola informativa rivolgendoci soprattutto ai giovani ingegneri ma crediamo che sia utile a tutti.

Questo lavoro nasce più che dalla mano di quelli che lo hanno scritto dai documenti raccolti durante la nostra esperienza di ingegneri.

In una società soggetta a una successione continua di infinite onde di notizie dove ben scarso tempo è concesso alla riflessione, dove è inevitabile il dilagare di una cultura che tende a non educare, ma ad acquisire sempre più carattere informativo, impoverendo l'individuo di capacità di giudizio e di iniziative, è necessario possedere punti di riferimento certi.

L'esorbitante quantità di notizie che si abbattono continuamente crea una sorta di rumore che assorda, stordisce e condiziona.

La tematica presenta un orizzonte che riguarda molte questioni che abbiamo cercato di sintetizzare e ci scusiamo pertanto per la sua inevitabile incompletezza e talvolta approssimazione.

Ci auguriamo che questo lavoro redatto nel giugno 2024 possa essere utile e confidiamo in tutti quelli che vorranno suggerirci argomenti utili ad ampliarlo.

1 Ordine Professionale degli INGEGNERI

La necessità di istituire un Albo a carattere provinciale per la tutela intellettuale delle professioni tecniche è fatta risalire, dopo svariati tentativi a partire dal 1875, alla Legge "On. Rossi" del 24 giugno 1923 n. 1395, *"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti"*.

A norma dell'Art. 2 di detta Legge il cui testo recita, "*È istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo di ogni Provincia…"*, inizia la storia degli Ordini degli Ingegneri e Architetti con funzioni di cui all'art. 5

L'Ordine degli Ingegneri è un Ente Pubblico non Economico Autonomo - *si sostiene mediante il contributo annuale degli Iscritti con* competenza a livello provinciale il cui operato è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.
Il successivo Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, *"Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto",* provvede ad una prima regolamentazione della Professione, nonché ribadisce all'art.1 che, *"In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, aventi sede nel Comune capoluogo"*.
Per effetto del R.D. del 27 ottobre 1927 n. 2145, *"Norme di coordinamento della Legge e del Regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la Legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli Iscritti",* i Consigli degli Ordini saranno svuotati delle loro competenze e il compito di tenuta degli Albi e disciplina degli Iscritti venne affidato alle Associazioni Sindacali Fasciste che operavano attraverso giunte distinte e composte da professionisti iscritti all'Albo e designati dai Sindacati; erano previste giunte provinciali per gli Ingegneri e giunte regionali e interregionali per gli Architetti.
Tuttavia, l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo professionale per lo svolgimento della professione di Ingegnere sarà sancita solamente a seguito della Legge del 25 aprile 1938, n. 897, *"Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"*.
La rinascita degli Ordini Professionali si ha solamente dopo la caduta del fascismo, a seguito di un periodo di "vuoto", dal 1943 al 1944, in cui la tenuta degli Albi Professionali è stata priva di gestione.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944 si ripristinano e reintroducono i Consigli degli Ordini e Collegi Professionali distinguendoli per tipologia in:

- Ingegneri
- Architetti
- Geometri
- Periti Agrari
- Periti Industriali

Dal febbraio del 1945 si avranno poi le prime elezioni in assoluto per gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e nell'aprile del 1948 si ebbe il primo insediamento del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI).

1 1. La Costituzione dell'ORDINE degli INGEGNERI di BENEVENTO

*L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di **BE**__**N**__EVENTO è stato costituito il 15 giugno 1944 su ordinanza del Prefetto.*
*Il primo presidente è stato l'ingegnere **A**lberto **PERRELLI** dal 1944 al 1954.*

2 IL C.N.I.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ad oggi disciplinato dal D.P.R. n. 169/2005, è l'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri.

Fu inizialmente costituito sotto il nome di "Commissione Centrale" dal Regio Decreto n. 2537 del 1925 e durante il fascismo cessò la sua attività, ma fu successivamente ricostituito dal D.L.L. n. 382 del 1944.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sede a Roma ed è un Ente di Diritto Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il CNI oggi è retto da quindici Consiglieri, che vengono eletti dai Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri d'Italia. Il mandato del corpo Consiliare del CNI ha durata di 5 anni.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- Il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avverso le Delibere del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina;
- L'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di Legge e Regolamenti riguardanti la Professione;
- La funzione di referente del Governo in materia professionale.

2.1 FONDAZIONE CNI

Il CNI si è dotato a partire dal 2015 di una propria fondazione (Fondazione CNI), la quale persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale.

La Fondazione CNI, inoltre, promuove studi, ricerche e programmi, organizza eventi, convegni e seminari finalizzati alla valorizzazione della professione, alla tutela, alla formazione continua, alla certificazione delle competenze e all'aggiornamento professionale degli ingegneri.

L'attività della Fondazione CNI viene svolta attraverso i suoi dipartimenti:

il Centro Studi;
l'Agenzia CertING;
la Scuola Superiore di formazione per l'Ingegneri.

Tra i diversi servizi a supporto degli iscritti, degli Ordini e dei partner, la Fondazione cura e gestisce la piattaforma WorkING.

Infine, collabora alla realizzazione del mensile "Il Giornale dell'Ingegnere" e della rivista quadrimestrale "L'Ingegnere Italiano".

Tramite la piattaforma Mying.it è possibile accedere a tutti i servizi erogati dalla Fondazione (CertING, WorkING, piattaforma Formazione, etc.) e ai prodotti assicurativi RaCing.

2.2 CERTING

CertING è l'Agenzia di Certificazione della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L'Agenzia CertING intende attestarsi sul mercato delle certificazioni professionali come Ente di Certificazione per gli Ingegneri.

I suoi obiettivi:

- Dare valore all'esperienza maturata dai professionisti;
- Favorire la crescita di nuove competenze;
- Consolidare i percorsi di carriera lavorativa;
- Convalidare la competenza acquisita in settori specifici del proprio ambito lavorativo;
- Migliorare lo status professionale;
- Consolidarsi come punto di riferimento per le aziende, la pubblica amministrazione e per i cittadini nella ricerca di risorse di valore.

L'agenzia CertING è un Ente di certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 presso Accredia e rilascia la certificazione di INGEGNERE ESPERTO in 21 comparti che ricoprono tutte le aree dell'ingegneria.

Ciascuna di queste figure professionali può essere declinata in molteplici aree di specializzazioni che ciascun ingegnere sceglie come abito su misura della propria competenza.

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tramite il progetto CertING e lo schema proprietario di "Ingegnere Esperto" si propone di valorizzare l'esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro acquisita attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata alla formazione successiva alla Laurea.

La domanda di partecipazione è aperta a tutti gli Ingegneri e ai laureati in Ingegneria.

Lo schema di certificazione come "Ingegnere Esperto" prevede che si possa richiedere la certificazione in uno dei 21 campi dell'ingegneria illustrati nel portale CertING, e in molteplici specializzazioni lavorative definite nel "Repertorio delle qualificazioni professionali" e dettagliati nei relativi

Regolamenti Tecnici.
La certificazione si basa su verifica documentale e un colloquio finale.

A chi si rivolge

La certificazione secondo lo schema di Ingegnere Esperto è rivolta a tutti gli Ingegneri italiani iscritti all'Albo e a tutti i laureati in Ingegneria.

Come funziona

Si accede tramite piattaforma web, inserendo la documentazione richiesta circa l'esperienza professionale maturata e le modalità di aggiornamento formativo (che può essere di tipo formale, non formale e informale). La richiesta sarà vagliata da due colleghi esperti nella stessa materia e qualificati come valutatori CertING.
Al termine è previsto un colloquio, una peer review, con i due valutatori.

Crediti Formativi Professionali

La certificazione delle competenze emessa da CertING permette il riconoscimento di 15 CFP all'anno, come definito al punto 5.1 delle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale – TESTO UNICO 2018" emanate dal CNI.
Il sito Internet di riferimento è https://www.cni-certing.it/.

3 L'ORDINE E I SUOI ORGANI

Gli Organi dell'Ordine sono rappresentati da:

- Consiglio dell'Ordine;
- Assemblea degli Iscritti;
- Commissioni Permanenti;
- Consiglio di Disciplina Territoriale.

I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo e restano in carica per quattro anni.
Il numero dei Consiglieri, in relazione agli iscritti all'Albo, è definito in:

- Sette fino a 100 iscritti;
- Nove fino a 500 iscritti;
- Undici fino a 1500 iscritti;
- **Quindici** oltre 1500 iscritti.

Il Consiglio di quest'Ordine, con oltre 1636 iscritti, è composto da 15 Consiglieri.

Il Consiglio, successivamente alla proclamazione degli eletti, procede alla definizione delle cariche eleggendo, tra i propri Consiglieri, le figure del Presidente, Segretario e Tesoriere.

La figura del Vicepresidente (se previsto) viene su proposta del Presidente nominata in Consiglio, normalmente rappresentata dal Consigliere più anziano di iscrizione tra i componenti del Consiglio - Art. 38, R.D. 2537/1925 - per effetto dell'Art. 42 del citato R.D. il Consiglio dell'Ordine può dotarsi di regolamenti interni che ne costituiscono la figura.

Il Consiglio dell'Ordine è pertanto l'organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali.

All'Assemblea degli Iscritti spetta eleggere il Consiglio ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio finanziario annuale dell'Ordine.

Le Commissioni operano su indicazioni del Consiglio applicando Leggi e Regolamenti che determinano il funzionamento dell'Ordine, spetta poi al Consiglio la verifica finale del loro operato e il conseguente pronunciamento mediante delibera.

Al Consiglio di Disciplina, istituito a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"*, sono affidate le funzioni di istruzione e decisione delle questioni disciplinari – prima di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine - riguardanti gli iscritti all'Albo.

3.1 Le funzioni dell'Ordine, le Figure e l'Assemblea degli iscritti

Ripercorrendo quanto già scritto, il Consiglio dell'Ordine elegge la figura del Presidente, che è il Rappresentante Legale dell'Ente, il Segretario e il Tesoriere. Ciascun Ordine può essere disciplinato mediante regolamenti interni autorizzati a seguito di Delibera ai sensi dell'Art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
Le funzioni principali del Consiglio dell'Ordine sono:

- Procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli Iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- Fornisce, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigila sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Introdotti a seguito delle varie evoluzioni normative, l'Ordine si occupa anche di:

- Trasmette al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per via telematica, tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale;
- Trasmette al Ministero della Giustizia i nominativi degli Iscritti per il popolamento del sistema Re.G.Ind.E.
  – Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
- Trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico i nominativi degli Iscritti per il popolamento del sistema INI- PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC;
- Trasmette all'Agenzia delle Entrate il tracciato annuale comprendente tutti gli Iscritti all'Albo corredati dei relativi dati disciplinari (sospensioni e radiazioni) oltre alle nuove Iscrizioni e avvenute Cancellazioni per il popolamento del sistema Anagrafe Tributaria atto alla raccolta e elaborazione dei dati relativi la fiscalità dei contribuenti;
- Pubblica il piano formativo e/o l'organizzazione delle singole attività formative;
- Pubblica il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

L'Ordine ed il relativo Consiglio sono rappresentati dal Presidente, il quale è eletto unicamente tra gli iscritti alla sezione A dell'Albo.

Il Presidente a norma dell'art. 38 di cui al n. 2537 del 23/10/1925, svolge le seguenti funzioni:

- assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici, nonché esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio;
- in caso di urgenza utilizza i poteri sostitutivi del Consiglio; in tale caso, entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Presidente dovrà sottoporre a ratifica del Consiglio i provvedimenti;
- vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio;
- convoca le Assemblee Generali (Ordinarie e Straordinarie) degli Iscritti all'Ordine;
- convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, nonché su richiesta di almeno due Consiglieri.

Il Segretario a norma dell'Art. 39 di cui al R.D. n. 2537 del 23/10/1925 riceve le domande di iscrizione all'Albo, redige le deliberazioni del Consiglio, cura eventuali registri prescritti dal Consiglio, autentica le copie delle deliberazioni, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il Consigliere meno anziano ne fa le veci.

Il Tesoriere a norma dell'Art. 40 di cui al R.D.2537 del 23/10/1925 è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio dell'Ordine. In assenza e in caso di bisogno improrogabile il Presidente può designare un Consigliere per sostituire il Tesoriere - Economo.

L'Assemblea degli Iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, essa si riunisce:

- In adunanza ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo;
- In adunanza straordinaria, su convocazione del Consiglio o su richiesta motivata di almeno un quinto degli Iscritti all'Albo.

4. IL CONSIGLIO di DISCIPLINA

Al Consiglio di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomina organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti relativi al procedimento disciplinare nonché mediante il supporto organizzativo della Segreteria e mediante il supporto finanziario dell'Ordine di cui all'Art. 1, Commi 4, 6 e 7 del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri approvato nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato nel B.U.M.G. nr. 22 del 30/11/2012. I componenti e le cariche del Consiglio di Disciplina sono incompatibili con qualsiasi carica rivestita all'interno del Consiglio Territoriale o nel Consiglio Nazionale.

I componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali sono nominati, in misura pari al numero dei corrispondenti componenti del Consiglio dell'Ordine Territoriale, direttamente dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Ordine, su base di un elenco di disponibilità redatto a cura del medesimo Consiglio.

Gli Iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Territoriale.

Gli Iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un Curriculum Vitae redatto conformemente al modello predisposto dal CNI, il mancato adempimento determina l'immediata esclusione del candidato alla procedura di selezione.

All'atto della candidatura, gli Iscritti devono dichiarare, pena l'inammissibilità:

- di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;
- di non aver legami di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio Territoriale dell'Ordine;
- di non aver legami societari con altro Professionista eletto nel medesimo Consiglio Territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011 salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di

presentazione della propria candidatura.

È facoltà del Consiglio Territoriale indicare componenti esterni, previa valutazione dei curriculum vitae tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- Appartenenti da almeno 5 anni agli Albi delle Professioni Tecniche o Giuridiche regolamentate;
- Esperti in materie Giuridiche o Tecniche;
- Magistrati Ordinari, Amministrativi o Contabili, anche se in pensione.

Il Consiglio di Disciplina svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è articolato in Collegi di Disciplina; ogni Collegio è costituito da 3 componenti al cui interno sono nominati un Presidente di Collegio e un Segretario di Collegio, il terzo componente è definito Consigliere di Collegio.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento. Tutte le decisioni assunte dai Collegi di Disciplina sono trasmesse al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale per i pronunciamenti ufficiali.

L'azione disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine può avere origine:

Su segnalazione di soggetti fisici o giuridici che abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.);

su segnalazione del Procuratore della Repubblica;

d'ufficio a seguito di notizie apprese dagli organi di stampa, nonché a seguito di abusi e/o mancanze commesse, anche in via occasionale ma che violino il codice deontologico.

<u>Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B Dell'Albo</u>

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla Sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di Disciplina alcun componente della Sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli Iscritti a detta Sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Iscritto alla Sezione B.

4.1 Conflitto di interesse

Ove il componente del Collegio di Disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare secondo le modalità stabilite dagli art. 51 e 52 da Codice di Procedura Civile

Spetta al Presidente del Consiglio di Disciplina provvedere alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di Disciplina.

4.2 Segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico

Le segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

4.3 Procedimento disciplinare parallelo a quello penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito dello stesso.

4.4 Azione disciplinare

Le azioni disciplinari si compongono di due fasi, la *Fase ISTRUTTORIA* e la Fase DECISORIA, di seguito viste nel dettaglio.

FASE ISTRUTTORIA:

Fase INIZIALE istruttoria: <u>Verifica dei fatti</u>

Il procedimento disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di Disciplina di violazioni del Codice Deontologico o con la decisione del Consiglio di Disciplina di attivarsi autonomamente, essendo venuto a conoscenza di situazioni che possono implicare tali violazioni.

I singoli procedimenti sono attribuiti ai Collegi di disciplina dal Presidente secondo i criteri prestabiliti.

Il Presidente del Collegio, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.

Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, è opportuno che il Presidente del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio. Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari.

Possibilità di DIFESA dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso. L'inosservanza di tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione.

COMPLETAMENTO dell'istruttoria

Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

AUDIZIONE dell'incolpato

Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato dinanzi il Collegio di Disciplina per essere udito sulla situazione.

Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione.

Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite, il Presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Fase FINALE dell'istruttoria:

Al termine della audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice Deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.

Va precisato che in questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implichino o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio ritenga necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

FASE DECISORIA

INIZIO del giudizio disciplinare

Con la decisione del Collegio di dare corso a giudizio disciplinare inizia la fase decisoria che comporta, come primo adempimento, la nomina da parte del Presidente del Collegio di uno dei tre componenti del Collegio come relatore. Può essere relatore anche lo stesso Presidente.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità nella fase decisoria.

Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione.

CITAZIONE dell'incolpato

La convocazione deve contenere:

1) l'indicazione dell'autorità procedente;
2) l'indicazione del professionista incolpato.

Un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione a formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
L'indicazione della norma, ossia dell'articolo del Codice Deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
L'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
Giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

DISCUSSIONE del giudizio disciplinare

Alla data indicata ha luogo la riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione.
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:

- Nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata;
- Nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta;
- La decisione viene presa a maggioranza.

Non è prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza.
Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.
Le sedute del Collegio di Disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

RINVII a carattere istruttorio

Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

SANZIONI

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:

- **l'avvertimento**, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;
- **la censura**, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- **la sospensione** dall'esercizio della professione per massimo di sei mesi;
- **la cancellazione dall'Albo**.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio.

CONTENUTO della sanzione

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato.

Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante;
- Professionista incolpato;
- Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall' interessato;
- Motivi su cui si fonda l'atto;
- Dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- Sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

NOTIFICA della sanzione

Ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Ogni decisione deve inoltre essere inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale, il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso.
Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al CNI.
I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'Albo vengono inviati ai seguenti Uffici ed Enti:

- Corte di appello;
- Tribunale;
- Prefettura;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale;
- Consigli degli Ordini italiani.

RICORSO per impugnazione del Provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.

ESECUTIVITÀ delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia se non espressamente richiesto dall'incolpato.

SANZIONI derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.
Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.
In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione e comunicazione del Consiglio di Disciplina.

SOSPENSIONE per morosità

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ex Art. 2 della Legge 3 agosto1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

REISCRIZIONE dopo la cancellazione

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

1. Nel caso previsto dall'art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del Codice di Procedura Penale;
2. Negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del DM 1 ottobre 1948 ("Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri").

5 ALBO PROFESSIONALE

Il presente punto inizia con una premessa importante, questo documento vuole essere una raccolta di informazioni utili al Professionista già Iscritto all'Albo e ai tanti che intendono iscriversi, pertanto, ci asteniamo da ogni considerazione limitandoci al volgare *"copia e incolla"* della normativa di riferimento. A seguito della riforma Universitaria di cui al Decreto MIUR n. 509 del 3 novembre 1999, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", si è avuta l'introduzione dell'ordinamento "3+2", Laurea Triennale più Laurea Specialistica, che ha visto l'emanazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

L'entrata in vigore della nuova norma determinò l'inizio di un cambiamento sostanziale negli Ordini Professionali.

Una delle modifiche più significative fu l'introduzione delle Sezioni e dei Settori a norma degli Artt. 2 e 3 del citato DPR, i quali ad oggi, sono ancora oggetto di discussione in termini di competenze.

Nello specifico le Sezioni definite dal D.P.R. 328/2001 sono le seguenti:

- *Sezione A,* cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di Laurea Specialistica di cui al D.M. 509/99, nonché Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04. Inoltre, comprende anche gli Ingegneri che hanno conseguito una Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento (Quinquennale a Ciclo Unico);
- *Sezione B*, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di Laurea o anche detta Laurea di I Livello di cui al D.M. 509/99, Laurea Triennale di cui al D.M. 270/04. Inoltre, comprende anche gli Ingegneri che hanno conseguito un Diploma Universitario Vecchio Ordinamento.

Il Capo IX, per la Professione di Ingegnere, del D.P.R. n. 328/2001 agli Artt. 45 e 46 definisce i Settori per ogni Sezione e relativi campi di competenza.

Di seguito gli Articoli nello specifico:

*Art. **45** – Sezioni e Titoli Professionali*

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la Sezione A e la Sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

a) Civile e Ambientale;
b) Industriale;
c) dell'Informazione.

2. *Agli Iscritti nella Sezione A spettano i seguenti titoli professionali:*
   a) *Agli Iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di Ingegnere Civile e Ambientale;*
   b) *Agli Iscritti al settore industriale, spetta il titolo di Ingegnere Industriale;*

3. *Agli Iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di Ingegnere dell'Informazione. Agli Iscritti nella Sezione B spettano i seguenti titoli professionali:*

   a) *Agli Iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di Ingegnere Civile e Ambientale Iunior;*
   b) *Agli Iscritti al settore industriale, spetta il titolo di Ingegnere Industriale Iunior;*
   c) *Agli Iscritti al settore dell'Informazione, spetta il titolo di Ingegnere dell'Informazione Iunior.*

L'iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli Ingegneri - Settore Civile e Ambientale"; "Sezione degli Ingegneri - Settore Industriale"; "Sezione degli ingegneri Settore dell'Informazione"; "Sezione degli Ingegneri Juniores - Settore Civile e Ambientale"; "Sezione degli Ingegneri Juniores - Settore Industriale"; "Sezione degli Ingegneri Juniores, Settore dell'Informazione".

*Art. **46** – Attività professionali*

1. *Le attività professionali che formano oggetto della Professione di Ingegnere sono così ripartite tra i Settori di cui all'Articolo 45, Comma 1:*

   a) *Per il Settore "Ingegneria Civile e Ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;*
   b) *Per il Settore "Ingegneria Industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico- chirurgica;*
   c) *Per il Settore "Ingegneria dell'Informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.*

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività Professionale degli Iscritti alla Sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre Settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli Iscritti alla Sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) *Per il Settore "**Ingegneria Civile e Ambientale**":*
   1) *Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;*
   2) *La progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;*
   3) *I rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;*

b) *Per il Settore "**Ingegneria Industriale**":*
   1) *Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;*
   2) *I rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;*
   3) *Le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;*

c) *Per il Settore "**Ingegneria dell'Informazione**":*
   1) *Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;*
   2) *I rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;*

3) *Le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.*

Per concludere la trattazione con altro tema molto sentito, ossia i Titoli Professionali spettanti agli Iscritti delle Sezioni A e B dell'Albo, di seguito, alleghiamo la Circolare CNI nr. 383/XVII Sess. del 26 gennaio 2011, trasmessa dal Consiglio Nazionale Ingegneri che ben inquadra la situazione, ricordando altresì le autonomie degli Ordini e che l'uso improprio del titolo professionale, oltre ad essere perseguito dal Codice Deontologico, è anche punito per effetto del Codice di Procedura Penale (Abuso di Titolo).

L'iscrizione nella **Sez**ione **A** è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:

- Laurea **MAGISTRALE** II livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:
  - Settore **Civile Ambientale:**
    - classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura
    - classe LM-23 - Ingegneria civile
    - classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi
    - classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
    - classe LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio
  - Settore **Industriale:**
    - classe LM-20 – Ingegneria aereospaziale e astronautica
    - classe LM-21 - Ingegneria biomedica
    - classe LM-22 - Ingegneria chimica
    - classe LM-25 - Ingegneria dell'automazione
    - classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
    - classe LM-28 - Ingegneria elettrica
    - classe LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare
    - classe LM-31 - Ingegneria gestionale
    - classe LM-33 - Ingegneria meccanica
    - classe LM-34 - Ingegneria navale
    - classe LM-53 - Ingegneria Scienza e ingegneria dei materiali
  - Settore dell'**Informazione**:
    - classe LM-18 – Ingegneria informatica
    - classe LM-21 - Ingegneria biomedica

- classe LM-25 - Ingegneria dell'automazione
- classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
- classe LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni
- classe LM-29 - Ingegneria elettronica
- classe LM-31 - Ingegneria gestionale
- classe LM-32 - Ingegneria informatica

- Laurea **SPECIALISTICA** II livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:
  - Settore **Civile ambientale:**
    - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
    - classe 28/S - Ingegneria civile;
    - classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
  - Settore **Industriale:**
    - classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
    - classe 26/S - Ingegneria biomedica;
    - classe 27/S - Ingegneria chimica;
    - classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
    - classe 31/S - Ingegneria elettrica;
    - classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
    - classe 34/S - Ingegneria gestionale;
    - classe 36/S - Ingegneria meccanica;
    - classe 37/S - Ingegneria navale;
    - classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
  - Settore dell'**Informazione:**
    - classe 23/S - Informatica;
    - classe 26/S - Ingegneria biomedica;
    - classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
    - classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
    - classe 32/S - Ingegneria elettronica;
    - classe 34/S - Ingegneria gestionale;
    - classe 35/S - Ingegneria informatica,

L'iscrizione nella SEZIONE **B** è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:

- Laurea **TRIENNALE** I livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:
  - Settore **Civile Ambientale**:
    - classe L-17 - Scienze dell'architettura;
    - classe L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia;
    - classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
  - Settore **Industriale**:
    - classe L-9 - Ingegneria industriale;

- Settore dell'**Informazione**:
  - classe L-8 - Ingegneria dell'informazione;
  - classe L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;

- Laurea **TRIENNALE** I livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:
  - Settore **Civile Ambientale**:
    - classe 4° - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
    - classe 8° - Ingegneria civile e ambientale;

  - Settore **Industriale**:
    - classe 10° - Ingegneria industriale;

  - Settore dell'**Informazione**:
    - classe 9° - Ingegneria dell'informazione;
    - classe 26° - Scienze e tecnologie informatiche;

Per concludere la trattazione con altro tema molto sentito, ossia i Titoli Professionali spettanti agli Iscritti delle Sezioni A e B dell'Albo, di seguito, alleghiamo la Circolare CNI nr. 383/XVII Sess. del 26 gennaio 2011, trasmessa dal Consiglio Nazionale Ingegneri che ben inquadra la situazione, ricordando altresì le autonomie degli Ordini e che l'uso improprio del titolo professionale, oltre ad essere perseguito dal Codice Deontologico, è anche punito per effetto del Codice di Procedura Penale (Abuso di Titolo).

PRECISAZIONI sulle COMPETENZE degli INGEGNERI Juniores

Le competenze degli ingegneri juniores, *sezione B* dell'Albo, sono individuate dall'art. 46, 3˚ comma, del D.P.R. n. 328/2001.

Anche in questo caso le specifiche attività sono attribuite distinguendo tra i tre settori ed in particolare:

• per il settore **"ingegneria civile e ambientale"**

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

• per il settore **"ingegneria industriale"**

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

- per il settore **"ingegneria dell'informazione"**

  1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
  2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
  3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Come è agevole comprendere dal dettato normativo, per ciascun settore, il D.P.R. 328/2001 riserva agli ingegneri juniores competenze sostanzialmente riconducibili a due diverse modalità operative.
Per un verso, gli ingegneri juniores sono chiamati a concorrere e collaborare alle attività degli ingegneri.
Per altro verso, essi sono titolari di competenze proprie, aventi ad oggetto l'effettuazione di rilievi e l'utilizzo di metodologie standardizzate.
Il **Consiglio di Stato**, mediante la **sentenza del 25 febbraio 2016 n. 4776** nel testo della pronuncia, ha ricordato che l'art. 46 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 determina che gli **ingegneri junior** (ovverosia quelli con laurea triennale e iscritti nella sezione B dell'Albo) **possano collaborare con gli ingegneri della sezione A** (cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi) ma solo nel settore delle opere edili.
Gli ingegneri junior hanno competenze proprie solo in materia di edilizia privata.
La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l'ambiente e il territorio sarebbero invece di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A.

Per tali attività pertanto (ed in base all'art. 45 del decreto sopramenzionato), non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.
Abbiamo voluto annotare questa sentenza per evitare spiacevoli conseguenze a quelli che disattendono tale determinazione del Consiglio di Stato.